

IL FILO D'ARIANNA

Suggerimenti per districarsi nel labirinto della vita quotidiana

LE VOLONTARIE AZIONI DI DISTURBO NEI CONFRONTI DEI VICINI CONFIGURANO REATO DI “STALKING” INDIPENDENTEMENTE DALLE MOTIVAZIONI CHE LE HANNO DETERMINATE

Chi agisce nei confronti dei vicini con continue e ripetute azioni di disturbo, sebbene per tutelare un bene di sua proprietà, circostanza che evidenzia la coscienza e la volontà di porre in essere un comportamento molesto, rischia una condanna penale per il reato di “Stalking” (Articolo 612/bis Codice Penale). È quanto sancito dalla Corte di Cassazione che, con Sentenza del 10 maggio scorso (V Sezione Penale – n. 20473/2018), ha annullato il provvedimento con cui la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, aveva assolto l'imputato reo di comportamenti persecutori, reiterati e minacciosi in danno del vicinato. Per i giudici di merito, il disturbo creato, collegando il proprio telefono a una campana elettrica esterna all'abitazione, attivando ogni mattina un impianto d'allarme, mantenendo acceso anche per ore il motore del proprio camion nei pressi delle finestre dei vicini, custodendo

asini, con adiacente letamaio, a pochi metri dalle case limitrofe, non avrebbe infatti configurato gli estremi previsti dalle norme penali. La Suprema Corte ha, invece, censurato tale Sentenza per l'illogicità e soprattutto per l'insufficienza della motivazione, stante le carenti indicazioni circa i suoi elementi fondanti; circostanze tutte necessarie per comprendere l'iter formativo del convincimento volto alla modifica della sentenza di primo grado.

Per i Giudici di Legittimità non è sufficiente, come nel caso di specie, negare l'evidente carattere persecutorio delle attività poste in essere, interpretandole genericamente come una mera inosservanza di norme civili che regolano il diritto di proprietà, accentuato nella sua esplicazione, non per puro dispetto verso terzi, ma solo per un'eccessiva e inurbana considerazione della sua esclusività

NON LEGITTIMA LA CONTRAVVENZIONE PER LA SOSTA DELL'AUTO NELLE STRISCE BLU SENZA PAGAMENTO DEL TICKET SE IL “PARCOMETRO” NON ACCETTA IL BANCOMAT

Sebbene finora si siano pronunciati quasi esclusivamente i Giudici di primo grado, competenti per l'annullamento delle contravvenzioni comminate per sosta abusiva nelle strisce blu, laddove i distributori automatici (“Parcometri”) dei tagliandi di permesso siano sforniti del sistema di pagamento con bancomat e altre carte di credito, le decisioni prese continuano a essere favorevoli agli automobilisti. Come infatti, a suo tempo, sancito dalla Legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015, Art. 1, commi 900 e 901), dal 1 luglio 2016, gli apparecchi per il pagamento della sosta nelle zone riservate alle auto, dovevano essere attrezzati per consentire tale operazione anche con le carte bancarie di credito e di debito, ma a

tutt'oggi molti Comuni risulterebbero ancora non essersi adeguati alla normativa. L'impossibilità di effettuare il pagamento per la sosta con moneta elettronica, secondo diverse pronunce di primo grado, rappresenterebbe addirittura un concreto motivo determinante per far nascere nell'automobilista il convincimento di essere autorizzato a parcheggiare gratuitamente, senza rischiare di ricevere contravvenzioni. Tanto, però, sempre che

il Comune non dimostri la sussistenza, nel caso, di un'oggettiva impossibilità tecnica d'ottemperare al previsto adeguamento delle casse automatiche, unica ma valida giustificazione per l'inadempimento dell'Amministrazione.